



Dott. Alessandro Frigo

Notaio

Via San Giacomo, 38

41121 - Modena

Tel. 059 237060

Fax 059 218853

afrigo@notariato.it

Rep.n.114.756-32.737-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemila diciassette, il giorno ventisei del
mese di ottobre alle ore diciassette-----

-----26 ottobre 2017, ore 17-----

In Modena, in viale Giuseppe Verdi n.7.-----

Registrato a Modena

il 08/11/2017

n. 16124

Serie 1T

Esatti € 200,00

Avanti a me **DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAIO** con sede

in Modena, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile

di Modena, si è costituito :-----

Iscritto nel Registro Imprese

di MODENA

il 10/11/2017

N.: 61296

TEMPESTA ing. ANTONIO SALVATORE, nato a Montesano Sa-

lentino (LE) il giorno 1 novembre 1968, domiciliato

ove appresso per la carica;-----

il quale agisce nella propria qualità di Amministra-

tore Unico e quindi in legale rappresentanza della

società :-----

"ACISERVICE MODENA S.R.L.", con sede a Modena in

viale G.Verdi n. 7, capitale sociale Euro 416.000

i.v., iscritta nella Sezione ordinaria del Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio di Mode-

na al numero - c.f. 01327140362, numero REA: MO-

207195, indirizzo pec: aciservicemodena@pec.it.-----

Comparsa della cui identità personale, qualifica e

poteri io Notaio sono certo, il quale mi richiede di

assistere, redigendone pubblico verbale, alla assem-

blea della presente società, convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, con raccomandata inviata in data 18.10.2017, per discutere e deliberare sul seguente :-----

-----ordine del giorno :-----

- Modifica Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Per indicazione unanime, assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico sopra costituito, il quale constata e mi dichiara:-----

1 - che è presente l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale di Euro 416.000 :-----

"AUTOMOBILE CLUB - A.C. - MODENA", con sede a Modena in viale Verdi n.7, c.f.00179340369, rappresentato dal proprio Presidente del Consiglio Direttivo signor Credi Vincenzo, autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data 23.10.2017 che qui si richiama, **quota di Euro 416.000;**

2 - che è presente l'organo amministrativo rappresentato dall'Amministratore Unico sopracostituito;--

3 - che è presente il Sindaco Alberti dott. Stefano

4 - che l'unico socio presente possiede i requisiti richiesti per poter intervenire alla presente assemblea;-----

5 - che la stessa assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto per discutere e deliberare sugli argomenti portati precedentemente a conoscenza dell'unico socio, il quale dichiara di esserne ampiamente informato e di non necessitare di alcun termine di proroga.-----

Il Presidente dell'assemblea riferisce la necessità di adottare, ad integrazione del vigente statuto sociale, un **"Regolamento di Governance delle società dell'Automobile Club Modena"** che definisce i principi generali di governo delle società partecipate o controllate direttamente o indirettamente da "AUTOMOBILE CLUB - A.C. - MODENA", predisposto in coerenza con il regolamento predisposto dalla Federazione approvato dal Consiglio generale di ACI il 31.1.2017, regolarmente approvato dal Consiglio Direttivo della società stessa in data 25.9.2017, e quindi legge ed illustra il contenuto di detti articoli.-----

Il Sindaco presente riferisce che la proposta fatta dal Presidente dell'assemblea è conforme alle norme di Legge.-----

L'assemblea, udite le proposte formulate dal Presidente, ed il parere del Sindaco,-----

-----**delibera** :-----

1 - di adottare, ad integrazione dello statuto della

società, un "Regolamento di Governance delle società dell'Automobile Club Modena", che definisce i principi generali di governo delle società partecipate o controllate direttamente o indirettamente da "AUTOMOBILE CLUB - A.C. - MODENA", predisposto in coerenza con il regolamento predisposto dalla Federazione approvato dal Consiglio generale di ACI il 31.1.2017, regolarmente approvato dal Consiglio Direttivo della "AUTOMOBILE CLUB - A.C. - MODENA" in data 25.9.2017;-----

2 - di delegare il Presidente della Assemblea per apportare al presente atto, al nuovo "Regolamento di Governance" ed all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dal competente organo per il deposito nel Registro delle Imprese.-----

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e poichè nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle diciassette e venticinque.-----

Ai sensi di legge, il Presidente dell'assemblea mi consegna il "Regolamento di Governance delle società dell'Automobile Club Modena" e lo statuto sociale per allegarli **sub A-B)** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta.-----

La parte comparente dichiara di avere ricevuto l'informativa di legge, che consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; -----
gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità e relativi effetti fiscali.-----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.-----

Io Notaio ho letto il presente atto alla parte comparente, scritto con mezzi elettronici e completato di mia mano su due fogli per cinque pagine.-----


F.TO TEMPESTA ANTONIO SALVATORE
DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAIO -sigillo-

ALLEGATO **A**
AL REP. *M4756-32737*

**REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ
DELL'AUTOMOBILE CLUB MODENA**

M. A.




017 007634 189 0

M. A. Don Ferraro

TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce i principi generali di governo delle società partecipate o controllate direttamente o indirettamente da Automobile Club MODENA, incluse quelle cosiddette *in house providing*, quali strumenti attraverso cui AC MODENA intende perseguire le proprie finalità istituzionali, in coerenza con il Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI, approvato dal Consiglio Generale di ACI il 31 gennaio 2017.
2. Le Società hanno per oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
3. L'atto deliberativo delle Società per la costituzione di una Società o l'acquisto, anche indiretto, di partecipazioni, anche attraverso aumento di capitale, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'Ente.
- 4) Nell'atto deliberativo sono evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità. [cfr. art 1.1. Reg. ACI]
- 5) Il presente Regolamento tende a garantire che le Società operino:
 - a) nel rispetto del quadro normativo applicabile, per quanto attiene a vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento, e a vincoli pubblicistici, con particolare riferimento alla normativa in materia di società partecipate o controllate da Enti pubblici o società pubbliche;
 - b) al fine di perseguire le finalità istituzionali di AC MODENA e in coerenza con gli indirizzi da questo emanati;
 - c) nel rispetto delle regole di *governance* e degli *iter* deliberativi e autorizzativi adottati da AC MODENA;
 - d) in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione di AC MODENA, e nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali e annuali, monitorati da AC MODENA;
 - e) nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dei dati contabili e in coerenza con gli *iter* procedurali e autorizzativi adottati da AC MODENA;
 - f) nel rispetto delle regole stabilite da AC MODENA volte a disciplinare comportamenti e processi rilevanti, comuni o trasversali alle Società;
 - g) nel rispetto degli adempimenti e dei flussi informativi stabiliti da AC MODENA.

ARTICOLO 2

(Approvazione e attuazione del Regolamento)[cfr. art. 1.2. Reg. ACI]

1. Il Consiglio Direttivo di AC MODENA definisce le linee di indirizzo del sistema di *governance* delle Società; approva il Regolamento e ogni sua successiva modifica o integrazione, nonché le Direttive richiamate nel Regolamento.

2. IL Consiglio Direttivo di AC Modena promuove l'implementazione e l'adeguamento del sistema complessivo di Governance di cui al presente Regolamento.

3. Un consigliere di AC MODENA identificato con deliberazione del CD, assicura la diffusione del Regolamento, delle Direttive e delle disposizioni attuative, e ne verifica il recepimento da parte delle Società, riferendo al Consiglio Direttivo

ARTICOLO 3

(Ambito d'applicazione)

1. Il Regolamento, le Direttive e le eventuali disposizioni attuative che saranno successivamente emanate si applicano a tutte le Società, ad eccezione di quelle soggette ad attività di Vigilanza da parte delle Autorità competenti nei settori finanziario e assicurativo [Reg. ACI art. 1.3]

2. Le Società direttamente partecipate o controllate da AC MODENA ne assicurano la ricezione, la diffusione e il rispetto da parte delle rispettive partecipate o controllate.

3. Il Regolamento è da considerarsi parte integrante degli Statuti delle Società che a tal fine dovranno contenere esplicita attestazione di accettazione e rispetto del presente Regolamento e delle sue successive modifiche, nonché delle Direttive adottate da AC MODENA.

4. Il Regolamento concorre con gli Statuti delle Società nel disciplinare i profili oggetto di regolamentazione, ed assume perciò efficacia vincolante, a titolo non esaustivo, per tutte le componenti del sistema: AC Modena e Società partecipate o controllate, gli organi sociali e i loro membri, i procuratori, i dipendenti, le commissioni ed i comitati.

5. Le società adottano l'organismo di Vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001.

6. Le società costituiscono un ufficio di vigilanza interno (internal auditing) sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni. (v.art.8.1 Reg. ACI)

TITOLO II

COMPLIANCE NORMATIVA

ARTICOLO 4

(Rispetto della normativa applicabile)

1. Le Società sono tenute all'adozione di atti e comportamenti conformi alla normativa generale sulle società commerciali, ed a quella speciale sulle società pubbliche, a controllo pubblico ed a partecipazione pubblica, nonché al rispetto del Piano triennale della prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente Socio, e ne assicurano un'informativa semestrale all'AC MODENA, da parte dell'organismo di cui all'art. 3, comma 5.

TITOLO III
STATUTI SOCIETARI

ARTICOLO 5

(Adeguamento degli statuti societari)

1. Gli statuti societari dovranno essere conformi ai criteri di seguito indicati:

- a) rispetto della normativa, per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento, ed ai vincoli pubblicistici, con particolare riferimento alla normativa in materia di società pubbliche, a controllo pubblico e a partecipazione pubblica;
- b) coerenza dell'oggetto sociale con le finalità istituzionali di AC MODENA;
- c) adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo coerenti con la normativa applicabile, con il Regolamento e con le eventuali Direttive di AC MODENA, in modo da assicurare separazione di compiti e funzioni, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione.
- d) Le società in house adeguano, altresì, i propri statuti prevedendo:
 - l'esclusione di capitali privati nell'assetto proprietario;
 - i requisiti e le modalità per l'esercizio del controllo analogo da parte di ACI;
 - che oltre l'ottanta per cento del fatturato, sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati da ACI e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della Società;
 - che le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'esecuzione dei lavori, rispettino, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del d.lgs. 175/2016, la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016. [cfr. art. 3.1 Reg. ACI]

ARTICOLO 6

(Termine d'adeguamento degli statuti societari)

1. Entrò 120 giorni dall'entrata in vigore delle norme che impongono variazioni statutarie e comunque nei termini perentori previsti dalle stesse norme, le Società approveranno tutte le modifiche statutarie necessarie ad attuare le disposizioni del presente Regolamento e delle norme collegate.

TITOLO IV

ORGANI SOCIETARI

ARTICOLO 7

(Principi e criteri generali)

1. Al fine di assicurare omogeneità della struttura organizzativa e delle funzioni attribuite agli organi di amministrazione e controllo, le Società adottano i criteri di seguito indicati.

ARTICOLO 8

(Organo Amministrativo)

1. Le Società sono amministrate da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto,

nel rispetto della normativa di genere, da 3 a 5 membri e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui alla L. 120/2011 [cfr. art. 4.2 Reg.], secondo le decisioni prese da AC MODENA ed attuate in sede assembleare, in considerazione delle peculiarità delle rispettive Società.

ARTICOLO 9

(Nomina e decadenza dell'Organo Amministrativo)

1. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea dei Soci, restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

2. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se cessano per qualsiasi causa, inclusa la revoca o le dimissioni, due componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, ciò comporterà automaticamente la decadenza dell'intero Consiglio.

In caso di cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione il collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo. [Cfr. art. 4.3]

In caso di cessazione dalla carica dell'Amministratore Unico o di un componente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche titolare di deleghe, per qualsiasi causa (incluse espressamente la revoca, le dimissioni o per effetto di quanto previsto nel primo periodo) lo stesso non avrà diritto a risarcimenti, indennizzi o importi per qualsivoglia titolo in ragione della carica ricoperta.

Il nominando componente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, prima che il suo nominativo venga sottoposto all'Assemblea (o, per il caso di cooptazione, al Consiglio di Amministrazione) per la deliberazione di nomina, dovrà sottoscrivere una dichiarazione scritta con cui rinuncia - ove cessi dalla carica per qualsiasi causa - all'eventuale diritto a risarcimenti, indennizzi o importi per qualsivoglia titolo in ragione della cessazione della carica ricoperta. L'omessa sottoscrizione della dichiarazione di cui al periodo precedente costituisce causa di ineleggibilità alla carica per la persona interessata.

3. Per le società in house, l'Organo Amministrativo decade se non si conforma agli obblighi relativi al Controllo Analogico nei modi ed entro il termine intimati da AC MODENA.

4. Con Direttiva di AC MODENA possono essere disciplinati - in aggiunta alla legge e comunque in conformità alla stessa - gli ulteriori requisiti cui sarà subordinata l'assunzione della carica di amministratore, nonché eventuali cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza.

5. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

ARTICOLO 10

(Emolumenti)

1. La remunerazione complessiva degli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, e dei componenti il Collegio sindacale sono fissati dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa applicabile alla società pubbliche ed a partecipazione pubblica, nonché dalle Direttive di AC MODENA.

2. L'Organo Amministrativo, se a composizione collegiale, determina, sentito il parere del Collegio Sindacale ove prescritto, la ripartizione fra gli amministratori del compenso complessivamente deliberato dall'Assemblea dei Soci, anche in ragione delle particolari cariche conferite.

3. I compensi sono determinati dall'Assemblea dei Soci all'atto di nomina per l'intera durata del loro ufficio.

TITOLO V

SISTEMA DI PLANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA'

ARTICOLO 11

(Principi e criteri generali)

1. Ferme restando le specifiche responsabilità ed autonomie gestionali, le Società redigono il necessario *budget* annuale e l'eventuale piano industriale pluriennale, avuto riguardo ai seguenti principi e criteri generali:

- a) coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità istituzionali e con i documenti di pianificazione emanati dall'AC MODENA;
- b) sequenzialità tra obiettivi strategici, obiettivi di breve periodo e azioni volte alla loro realizzazione;
- c) attendibilità degli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello scenario di riferimento e del contesto di mercato;
- d) economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;
- e) sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni;
- f) efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate;
- g) efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate.

2. In particolare, per la gestione del personale le Società si attengono agli obiettivi ed agli indirizzi definiti in atti periodicamente approvati e comunicati da AC MODENA, in tutti i casi garantendo la trasparenza e l'evidenza pubblica nelle procedure di selezione di tutto il personale (sia esso dirigenziale o non dirigenziale, a tempo indeterminato o determinato). Nella programmazione del fabbisogno, nell'instaurazione e nell'esecuzione dei rapporti di lavoro, le Società devono altresì rispettare i limiti alle retribuzioni eventualmente definiti da AC MODENA negli indicati atti di programmazione per la gestione del personale.

ARTICOLO 12

(Budget e controllo)

- 1. Il *budget* declina gli obiettivi di breve periodo ed i risultati dell'attività aziendale con riferimento al primo esercizio successivo a quello di definizione, ed è redatto in coerenza con l'eventuale Piano industriale.
- 2. Il *budget* è articolato su base almeno annuale.
- 3. L'elaborazione del *budget*, la sua formazione ed approvazione sono soggetti alle finalità, ai principi ed ai criteri generali di cui all'articolo 11.



4. Il *budget* vincola l'azione societaria per quanto attiene agli obiettivi industriali, operativi ed economico-finanziari, e costituisce lo strumento attraverso il quale viene fissato l'ammontare massimo e l'articolazione degli investimenti dell'esercizio.

5. Il *budget* costituisce l'obiettivo di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio rispetto agli obiettivi prefissati. L'analisi degli scostamenti consente di individuarne le cause e di promuovere ed attuare, con tempestività, eventuali azioni ed interventi correttivi.

6. In tale ottica, le Società elaborano, con cadenza semestrale, i consuntivi di gestione, finanziario e degli investimenti. I consuntivi sono corredati dell'analisi degli scostamenti rispetto ai corrispondenti risultati di periodo previsti dal *budget*, dell'illustrazione delle cause che li hanno originati, nonché delle azioni correttive individuate e dei relativi tempi di attuazione.

7. I consuntivi di periodo sono sottoposti all'Organo Amministrativo delle Società e da questo inviati al Presidente di AC MODENA che lo sottopone all'esame del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

OPERAZIONI SOCIETARIE RILEVANTI

ARTICOLO 13

(Principi e criteri generali)

1. Il presente Titolo è finalizzato a disciplinare le operazioni societarie che, per la loro rilevanza, richiedono uno specifico procedimento istruttorio, di valutazione e di approvazione.

ARTICOLO 14

(Definizione)

1. Per operazioni societarie rilevanti s'intendono le operazioni di natura straordinaria e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, ed in particolare rientrano a titolo esemplificativo in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:

- a) Costituzione di Società e consorzi;
- b) acquisizioni e cessioni di società, partecipazioni societarie, aziende e rami d'azienda;
- c) patti parasociali;
- d) fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
- e) operazioni sul capitale sociale;
- f) costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- g) emissione di strumenti finanziari;
- h) acquisizioni e dismissioni di beni immobili;
- i) modifiche relative all'oggetto sociale che comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società ovvero la trasformazione, il trasferimento della sede sociale all'estero ovvero la revoca dello stato di liquidazione;
- j) ogni altra operazione qualificata come rilevante da AC MODENA

ARTICOLO 15

(Procedimento)

1. Le operazioni di cui al precedente articolo 14 sono soggette al preventivo esame del Consiglio Direttivo

di AC MODENA per le valutazioni di competenza rispetto alla coerenza delle operazioni stesse con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione di AC MODENA, e sono successivamente approvate dall'Organo competente delle Società solo in assenza di osservazioni del Consiglio Direttivo di AC MODENA, oppure, in caso d'osservazioni di quest'ultimo, previa esplicitazione per iscritto delle ragioni per le quali l'Organo Amministrativo della società disattende, in tutto o in parte, tali osservazioni.

2. Le Società dovranno trasmettere al Presidente di AC MODENA di AC MODENA, in tempi congrui, quindi con anticipo di almeno 20 giorni (o in caso di estrema urgenza, comunque motivata, di 10 giorni) rispetto alla data fissata per la relativa deliberazione dell'Organo competente della Società, ogni informazione relativa a ciascuna operazione di cui all'articolo 14, ritenuta necessaria, o comunque richiesta, in modo da consentirne la tempestiva ed esauriente sottoposizione al Consiglio Direttivo di AC MODENA.

TITOLO VII

BILANCI E INFORMATIVA FINANZIARIA

ARTICOLO 16

(Principi e criteri generali)

1. Le Società redigono il bilancio di esercizio e ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad esse applicabili.

TITOLO VIII

VERIFICA DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE

ARTICOLO 17

(Manutenzione del Regolamento)

1. Il Regolamento è sottoposto a continuo monitoraggio al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa e operativa. In particolare il Presidente di AC MODENA pone all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Direttivo di ciascun anno solare la verifica sullo stato d'applicazione di questo Regolamento, al fine di apportarvi le modifiche o le integrazioni utili ad una sua costante manutenzione.

2. In particolare il Regolamento potrà essere oggetto di successive integrazioni finalizzate a disciplinare processi rilevanti, comuni o trasversali alle Società, e fattispecie non normate ma che assumono particolare significatività in relazione alla natura giuridica e alle finalità istituzionali di AC MODENA, anche per quanto concerne le operazioni con parti correlate.

ARTICOLO 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore ed ha efficacia il giorno dopo la sua approvazione.



Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the stamp.

-----STATUTO-----

TITOLO I-----

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, DOMICILIO SOCI-----

ARTICOLO 1) -----

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**ACISERVICE MODENA S.R.L.**".--
La società è costituita ed opera nel rispetto del modello "in house providing", così come regolamentato dalla normativa europea e nazionale, nei confronti dell'Automobile Club Modena. Essa è perciò lo strumento organizzativo specializzato con il quale l'Automobile Club Modena intende affidare e/o delegare parte dei compiti e funzioni relativi alle proprie attività statutarie.-----

ARTICOLO 2) -----

1. La società ha sede nel **Comune di Modena**.-----
2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune, tenuto conto di quanto stabilito in tema di controllo analogo, potrà essere deciso dall'Organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.-----
3. Parimenti, e salvo quanto disposto in tema di controllo analogo, con decisione dell'Organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la delibera autorizzativa del socio unico.-----

ARTICOLO 3) -----

La durata della società è fissata fino al **2100**.-----

ARTICOLO 4) -----

1. Il domicilio del socio, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.--
2. E' onere del socio unico comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione. ---

TITOLO II-----

OGGETTO SOCIALE-----

ARTICOLO 5) -----

La società ha per oggetto:-----
La prestazione di servizi inerenti il settore automobilistico e della mobilità in generale ad essa affidati e/o delegati dall'Automobile Club Modena nell'ambito dei compiti statutari di quest'ultima. Tali servizi potranno essere resi sia direttamente a favore dell'ente controllante, sia a favore dei soci Aci che di terzi in genere. La produzione ulteriore

rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e purchè, in ogni caso, oltre l'ottanta per cento dei ricavi complessivi sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico;-----

- essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, turistiche ed editoriali che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; -----

- essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n.58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonchè compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate. -----

TITOLO III-----

CAPITALE - QUOTE -----

ARTICOLO 6) -----

1. Il capitale sociale è di **Euro 416.000,00 (quattrocentosedicimila virgola zero zero)** ed è diviso in quote anche di diverso ammontare.-----

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. -----

3. Al fine di assicurare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio da parte del socio unico del controllo analogo sulla società simile a quello esercitato sui propri servizi - secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in materia di affidamenti secondo il modulo in house providing- il capitale sociale è permanentemente detenuto in modo totale dall'Automobile club di Modena. In caso di cessione di quote, questa potrà avvenire anche a terzi, purchè l'eventuale nuovo socio sia un soggetto pubblico. E' espressamente preclusa qualsiasi cessione di quote a soggetti privati. Sono vietati la costituzione e/o il trasferimento di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote sociali.-----

4. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.-----

ARTICOLO 7) -----

I crediti derivanti da finanziamenti del socio unico alla società non sono produttivi di interessi salvo diversa decisione dell'Automobile club Modena.-----

ARTICOLO 8) -----

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica.-----

2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.-----

ARTICOLO 8) BIS -----

La società può emettere titoli di debito in forza di delibera dell'assemblea adottata con la maggioranza assoluta del capitale sociale.-----

ARTICOLO 9) -----

1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, purchè pari ad un Euro o suoi multipli.-----

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.-----

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.-----

ARTICOLO 10)-----

10.1 Il socio esercita il controllo, nei confronti della società, analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni, secondo le modalità indicate nel presente statuto.-----

10.2 Al socio è riconosciuto un potere di controllo e di vigilanza sulle attività della società in house, strettamente analogo a quello che esercita nei confronti delle proprie strutture organizzative. Il

controllo di cui sopra si esercita nelle forme del controllo strategico; controllo di gestione; controllo sulla regolarità contabile.-----

10.3. In caso di ingresso nella società di nuovi soci, quali amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili, gli stessi dovranno sottoscrivere apposito accordo per la regolazione delle modalità di esercizio del controllo analogo.-----

10.4. La società dovrà indicare la propria soggezione all'attività di Direzione e Coordinamento dell'Automobile club di Modena negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo del codice civile.-----

ARTICOLO 11-----

Ferme rimanendo le competenze dell'assemblea dei soci in fase di approvazione, le materie su cui deve essere preventivamente esercitato il controllo analogo riguardano tutti quegli atti a valenza strategica per la società, quali in particolare:-----

1. L'approvazione della proposta di budget della società su base annuale e pluriennale.-----

2. l'approvazione di piani di investimento, complessivi o relativi a singole strutture di valore superiore a 30.000 (trentamila euro).-----

3. l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno di risorse umane su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000 (trentamila euro).

4. l'approvazione delle decisioni inerenti la partecipazione ad eventuali gare per l'affidamento di servizi pubblici locali.-----

5. l'approvazione di documenti di programmazione degli acquisti e servizi su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000,00 (trentamila euro).--

TITOLO IV-----

ASSEMBLEA SOCI-----

ARTICOLO 12) -----

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art.2477 del codice civile; -----
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti;-----
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; -----

- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;-----
- h) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori-----
- i) Le decisioni inerenti i criteri generali di organizzazione della società-----
- j) L'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente-----
- k) L'approvazione della proposta di budget della società su base annuale e pluriennale .-----
- l) l'approvazione di piani di investimento, complessivi o relativi a singole strutture di valore superiore a 20.000 (ventimila euro).-----
- m) l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno di risorse umane su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000,00 (trentamila euro).-----
- n) l'approvazione delle decisioni inerenti la partecipazione ad eventuali gare per l'affidamento di servizi pubblici locali.-----
- o) approvazione di documenti di programmazione degli acquisti e servizi su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000,00 (trentamila euro).-----

ARTICOLO 13) -----

Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare.-----

Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e), f), g) del precedente articolo oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.-----

ARTICOLO 14) -----

1. L'assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata ar ricevuta dai soci, nel domicilio risultante dal Libro dei soci, dai sindaci e dal revisore, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci ed ai sindaci e, se nominati, almeno

cinque giorni prima dell'adunanza.-----

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale o in uno stato dell'unione europea.-----

4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento e dichiarano di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti. .-----

5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.-----

6. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, il collegamento solo in via audio è consentito a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.-----

In tal caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

ARTICOLO 15) -----

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro

che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni.-----

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta da altra persona purchè non amministratore o dipendente della società.-----

Le deleghe sono conservate dalla società.-----

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.-----

ARTICOLO 16)-----

1. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta.-----

2. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art.2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.-----

ARTICOLO 17) -----

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dall'Amministratore Unico o da persona designata dall'Assemblea.-----

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.-----

3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----

ARTICOLO 18) -----

1. L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e) f) e g) dell'articolo 12 nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.-----

2. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.-----

3. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.-----

4. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.-----

ARTICOLO 19) -----

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.-----

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso.-----

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea

e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

3. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e) f) e g) dell'articolo 12 deve essere redatto da un Notaio.-----

TITOLO V-----

AMMINISTRAZIONE-----

ARTICOLO 20) -----

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri a secondo di quanto delibererà l'assemblea al momento della nomina, salva la facoltà di nominare un Amministratore Unico. Gli amministratori agiscono con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile, precisandosi che le decisioni di cui al 3° comma dell'art.2257 c.c. e del 2° comma dell'art.2258 c.c. sono adottate dagli amministratori a maggioranza calcolata per testi dagli stessi-----

2. In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art.2481 del codice civile, sono di competenza del Consiglio di amministrazione.-----

3. Con la decisione di nomina degli amministratori i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'Organo amministrativo, i poteri e le eventuali limitazioni ai poteri gestori, che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.-----

4. I componenti dell'Organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

5. Gli amministratori sono rieleggibili.-----

6. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2382 del codice civile.-----

ARTICOLO 21)-----

1. l'Organo amministrativo, conformemente alla sua

struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina e nel rispetto di quanto stabilito in tema di controllo analogo, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto di quanto stabilito in tema di controllo analogo dell'Automobile club Modena sulla società di Service, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.---

2. L'organo amministrativo può, con procura, nominare, tecnici o, nonchè procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.-----

ARTICOLO 22) -----

1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.--
2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.--
3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata A/R da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riduzione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi, se nominati.-----
4. Le riunioni del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.-----
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.--
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.-----
7. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.-----
8. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.-----
9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione pos-

sono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. -----

In tal caso è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.----

ARTICOLO 23) -----

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:-----

- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente, se nominato; -----

- all'amministratore delegato nei limiti della delega; -----

- agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società;-----

TITOLO VI-----

ORGANO DI CONTROLLO-----

ARTICOLO 24) -----

La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria ai sensi di legge.-----

Il Sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.-----

Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dai presupposti di legge.-----

In alternativa il Sindaco Unico o al C.S. e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.-----

TITOLO VII-----

BILANCIO, UTILI, -----

ARTICOLO 25) -----

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.-----

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.-----

ARTICOLO 26) -----

1. Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) destinato alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono utilizzati in conformità delle deliberazioni, che l'assemblea ritiene di prendere volta per volta.-----

2. La distribuzione degli utili ai soci viene effettuata presso la sede sociale e presso le altre casse eventualmente incaricate nel termine fissato dall'assemblea o, in mancanza, dall'Organo amministrativo.-----

TITOLO VIII-----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

ARTICOLO 27) -----

Scioglimento: la Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e per deliberazione dell'assemblea con la maggioranza prevista dall'art.13. -----

ARTICOLO 28) -----

Liquidazione: -----

1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss del codice civile.-----

2. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art.2487-ter del codice civile.-----

TITOLO IX-----

CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

ARTICOLO 29) -----

29.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio della Provincia ove ha sede la Società.-----

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.-----

29.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, con arbitrato rituale nel rispetto delle norme previste dal codice di procedura civile in materia.-----

29.3 Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.-----

29.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.-----

FORO COMPETENTE-----

ARTICOLO 30) -----

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.-----

TITOLO X-----

DISPOSIZIONI GENERALI -----

ARTICOLO 31) ,-----

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata ar possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mano consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta e datata.-----

ARTICOLO 32) -----

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno

computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, nè il giorno iniziale nè quello finale (articolo opzionale).-----

ARTICOLO 33)-----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.-----

F.TO TEMPESTA ANTONIO SALVATORE

DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAIO-sigillo-

Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, che si rilascia ad uso **DELLA PARTE**
Modena, **13 NOV. 2017**

A handwritten signature in cursive script is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO ALESSANDRO FRIGO" and "MODENA". To the right of the seal, the word "Attesto" is written in cursive.